

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 17/06/1997 n. 5409
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Nel contratto di appalto, se non diversamente pattuito, la nomina del direttore dei lavori, sia da parte del committente - di cui quegli è un rappresentante limitatamente al campo tecnico - sia da parte dell' appaltatore - nel cui interesse il medesimo svolge l' incarico - è una facoltà, il cui mancato esercizio non incide sulla disciplina normativa della responsabilità per i danni derivati dall' esecuzione di tali lavori.